

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0021412.29-08-2016

si invia quanto in allegato



COMUNE DI ALTINO

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 25-08-2016

Oggetto: Istanza per la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.a. - Roma. Provvedimenti.

L'anno **duemilasedici** il giorno **venticinque** del mese di **agosto** alle ore **20:18** nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per il funzionamento sul consiglio comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Sono presenti alla discussione dell'oggetto i signori:

MURATELLI VINCENZO	P	D'ORAZIO MASSIMO	P
SCUTTI MICHELE	P	SCUTTI MARCO	P
SCUTTI ANTONIO	P	BRACCIA GIULIANO	P
CINQUINA MATTEO	P	D'ORAZIO ANTONIO	A
D'ALONZO CRISTIANO	P	PICCIOTTI PAOLO	P
D'ALONZO DONATELLO	P		

Partecipano alla seduta gli assessori esterni :

ANTONIO ROSSI	A
GIACINTA ANTONIA BRACCIA	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Floriana Tambasco incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il **Sig. MICHELE SCUTTI**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto posto al n°2 dell'O.d.G.

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione soffermandosi in maniera puntuale e dettagliata sui motivi di rigetto dell'istanza. Successivamente dà lettura della proposta di deliberato.

Il Sindaco ringrazia il Presidente per l'esposizione puntuale degli aspetti tecnici. Informa che l'Amministrazione ha partecipato all'assemblea pubblica convocata dalla Regione a L'Aquila e che la posizione della Regione è stata molto critica nei confronti del progetto. In data odierna il Comitato VIA regionale ha espresso parere sfavorevole.

Infine ringrazia il Dott. Andrea NATALE e Mario PELLEGRINI del WWF per aver fornito supporto tecnico con riferimento agli aspetti prettamente ambientali legati all'Oasi di Serranella.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n°267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area Urbanistica ed Ambiente arch. Marcello DI TORO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti, esito proclamato dal Presidente:

DELIBERA

Di approvare a tutti gli effetti di legge la proposta deliberativa integralmente sopra riportata.

Successivamente, con apposita votazione palese espressa per alzata di mano dai presenti, dall'esito identico a quello sopra riportato, proclamato dal Presidente:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Alle ore 20:50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI ALTINO

Provincia di Chieti

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N°27 DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Istanza per la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.a. - Roma. Provvedimenti.

IL SINDACO

Vista l'istanza datata 24/06/2016, acquisita in data 30/06/2016 e rubricata al prot n. 3843 di questo Ente, con la quale il Legale Rappresentante della Società CMI Energia S.p.A. con sede in ROMA, ha richiesto l'avvio della procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di Sviluppo Concessione concernente la messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo", il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di un gasdotto della lunghezza di circa 21,00 Km., la messa in funzione di 2 pozzi esistenti e la successiva perforazione di ulteriori 2/3 pozzi di sviluppo ricadenti nel territorio del Comune di Bomba e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta;

Considerato che la suddetta condotta compresa tra l'area pozzi e la centrale di trattamento del gas attraverserà i Comuni di: Bomba, Archi, Roccascalegna, **Altino**, Perano, Atesa e Paglieta;

Dato atto che il predetto intervento prevede, altresì, la realizzazione di una centrale per il trattamento del gas estratto situata nel Comune di Paglieta all'interno dell'area industriale di Atesa/Paglieta;

Ritenuto, altresì, in relazione all'intervento in oggetto, dover evidenziare due questioni pregiudiziali - identificate con i numeri 1) e 2) - che dovrebbero portare ad interrompere immediatamente la procedura di rilascio della compatibilità ambientale attivata, a parere di questa Amministrazione Comunale, in maniera del tutto illegittima così come il procedimento di rilascio del titolo di concessione di coltivazione; fermo restando tale richiesta, *ad adiuvandum*, si aggiungono alcune considerazioni relative agli elaborati progettuali che confermano la necessità di rigettare l'intervento;

1) RIPROPOSIZIONE DI UN PROGETTO IN CONTRASTO CON UNA SENTENZA DEFINITIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO

Il progetto ripropone la perforazione di pozzi e l'estrazione di circa 2 miliardi di smc (standard metri cubi) di gas dal sottosuolo, intervento che è stato già sottoposto a procedura di V.I.A. con esito sfavorevole. Il Consiglio di Stato con la sentenza n°02495/2015 del 18/05/2015 ha stabilito la correttezza della decisione, evidenziando in maniera inequivocabile che doveva applicarsi il principio di precauzione dato l'estremo pericolo derivante da un eventuale crollo della diga a causa delle subsidenze. Gli elaborati progettuali non propongono nulla di nuovo in questo senso, visto che il proponente si limita a rielaborare i dati pregressi con un modello diverso, pervenendo, guarda caso, a valori di subsidenza più limitati rispetto a quanto calcolato nel passato (tra l'altro i *curricula* e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli pur nell'incertezza di qualsiasi modellazione). Tale valutazione, come nel passato, è esclusivamente basata su un approccio di tipo probabilistico. Per quale motivo logico dovremmo ritenere quella più recente come la più attendibile, in assenza di fatti nuovi?

Anche il paragone con le citate esperienze di Trieste e Viggiano sono del tutto arbitrarie e prive di qualsiasi validità, essendo in contesti geologici differenti, cosa che la dice lunga sulla qualità

dell'approccio usato dal proponente visto che esistono decine di variabili che rendono necessaria un'analisi sito-specifica.

Tra l'altro, ammesso e non concesso che tali paragoni abbiano un qualche valore, sono confrontati incontrollati rilievi "recenti" con "dati" iniziali inesistenti, arbitrariamente stimati *ad hoc*: a Cupello, per esempio ci sono case, strade e terreni "inspiegabilmente" lesionati.

La sentenza evidenzia che è proprio il carattere intrinsecamente probabilistico del calcolo della subsidenza a lasciare quel margine di incertezza che fa scattare, in presenza di un così grave rischio di danni irreparabili, il principio di precauzione. Inoltre non è cambiato nulla dal punto di vista della classificazione del rischio idrogeologico che evidenzia una condizione di grave fragilità delle aree interessate dagli interventi, questione anch'essa alla base della sentenza del Consiglio di Stato. Per tale ragione la riproposizione dell'intervento, con gli stessi identici elementi da cui derivavano i rischi oggetto di censura (localizzazione e numero dei pozzi) appare come una palese violazione del giudicato che avrebbe dovuto comportare il rigetto immediato dell'istanza da parte dei funzionari dei due ministeri.

2) IL PROPONENTE NON HA ALCUN TITOLO PER PRESENTARE IL PROGETTO

La legge riserva il diritto alla titolarità di una Concessione di Coltivazione al titolare del permesso di ricerca nel quale è stato constatato, formalmente, il rinvenimento di un adeguato "giacimento". Sono ammessi cambiamenti, anche solo parziali della titolarità, purché ne sussistano le condizioni di legge e siano dunque ratificati dagli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

La durata massima di un permesso di ricerca è di 12 anni, suddivisa in un primo periodo di 6 anni e in due successive proroghe di 3 anni ciascuna. Le proroghe non sono né automatiche né tacitamente concesse ma sono accordabili, una alla volta, su specifica istanza del titolare, purché ne esistano le condizioni di legge: anche qui sono dunque indispensabili gli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul B.U.I.G.

Per presentare una richiesta di concessione di coltivazione bisogna essere titolari di un permesso di ricerca, nel caso in esame, il permesso di ricerca "Monte Pallano", intitolato a FOREST CMI S.p.a. con Decreto Ministeriale 13/02/2004. Il successivo D.M. 08/06/2006 ratifica il trasferimento del 10% del titolo a INTERGIE S.r.l., e conferma contestualmente la FOREST CMI S.p.a. quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo D.M. 10/01/2007 la scadenza del titolo fu fissata al 02/05/2010 e non fu mai più variata. Non essendo mai stata né richiesta né tantomeno accordata alcuna delle due possibili proroghe triennali, la vigenza del titolo sul permesso di ricerca "Monte Pallano" è decaduta definitivamente il 02/05/2010 e, da tale data, doveva essere resa disponibile, secondo legge, ad eventuale diversa riassegnazione.

A seguito dell'esito sfavorevole alla V.I.A. presso a Regione Abruzzo, il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto chiudere il procedimento col rigetto dell'istanza di concessione di coltivazione. Invece si cerca di riaprire il discorso attraverso una "*variazione del programma lavori relativo all'istanza di concessione di coltivazione Colle Santo*" quando i disciplinari ammettono che si cambino i programmi dei lavori, per decreto, in titoli già concessi e non come un'istanza nell'istanza, peraltro già bocciata, di una concessione che non esiste. Oltre a queste palesi irregolarità ed illegittimità, l'istanza è stata sottomessa non dalla ex-titolare del permesso di ricerca e presentatrice della richiesta di V.I.A. di Marzo 2009, FOREST CMI S.p.a., ma da una Società nuova, del tutto diversa, CMI Energia S.p.a. Questa Società dichiara, infatti, come la sua denominazione derivi dal "cambio della proprietà e del management della Società (da FOREST OIL Corp. ad AVANTI ENERGY Inc.). AVANTI ENERGY è una Società per azioni canadese quotata al mercato di Toronto, con base a Vancouver".

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha surrettiziamente concesso, in modo addirittura occulto e fuori da qualunque codificata legittimità, un cambio di titolarità di un permesso di ricerca (scaduto ed, eventualmente, altrimenti contendibile) non solo senza ratificarlo (e pubblicarlo) con l'indispensabile Decreto, ma pure senza alcun atto di verifica delle condizioni del cambio e dei requisiti del nuovo titolare: condizioni e requisiti, in effetti, non verificabili perché non c'erano al momento del cambio - e non ci sono - adesso nemmeno sulla carta. Pertanto la Società proponente non ha alcun titolo a presentare richiesta di compatibilità ambientale.

Osservazioni sugli elaborati progettuali:

APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 105/2015

Nel progetto proposto, sebbene il proponente includa un'argomentazione escludente (basata su un certo calcolo, che a chi scrive appare riduttivo e incompleto, delle quantità compresenti di materie "pericolose"), compaiono impianti che ricadono nell'ambito del D.Lgs. n. 105/2015.

In primo luogo la centrale, in particolare, è classificabile fra le "Raffinerie di Petrolio e di Gas".

La documentazione depositata appare lacunosa e di difficile lettura complessiva per quanto riguarda la sommatoria delle quantità compresenti di materie "pericolose" (gas a rischio incendio; MDEA; idrocarburi in fase liquida). Tenendo conto delle 14,1 tonnellate di gas da scaricare in caso di problemi (tra l'altro non vengono dichiarate le quantità di idrocarburi liquidi che dovrebbero essere scaricati assieme al gas e in quali modalità), secondo quanto dichiarato dal proponente, dei plurimi serbatoi previsti nella centrale (idrocarburi in fase liquida; gas ecc.) quando il calcolo sia correttamente eseguito come previsto nella nota 4 dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 105/2015 e tenendo conto del D.M. 20/10/1998, G.U. n. 262 del 09/11/1998, potrebbe essere un impianto a **R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante)**. In questo caso, tale situazione richiederebbe che, contrariamente a quanto dice il progetto, a seguito della specifica istruttoria condotta dal CTR (Comitato Tecnico Regionale) del Ministero degli Interni, venga sottoposto alla consultazione pubblica, proprio **nell'ambito della V.I.A.** (art. 24), un Rapporto di Sicurezza Provvisorio, corredato o meno dal NOF (Nulla Osta di Fattibilità) del CTR; o che, possibilmente, vengano rivisti, a verifica di compatibilità e ad aggiornamento, i piani di sicurezza di stabilimenti limitrofi (CTR) e i piani di sicurezza esterni (Prefettura).

Pertanto gli elaborati sono carenti nel determinare esattamente le quantità di sostanze pericolose presenti contemporaneamente, nella condizione peggiore ai fini della sicurezza.

CONTRASTO CON IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

La Regione Abruzzo aveva negato la compatibilità ambientale dell'impianto di estrazione e trattamento a Bomba anche sulla base della norma MD3 del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.

E' vero che la centrale di trattamento e i relativi camini sono ora previsti in altra area ma in zona interdotta (area pozzi) rimane una sorgente emissiva ("camino freddo"), con relativa torcia di oltre 30 mt. di altezza, che per norma non è localizzabile. Tra l'altro non appare tecnicamente delocalizzabile.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Secondo l'art. 6 comma 13 a), occorrono di **autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)** "le installazioni che svolgono attività di cui all'all. VIII alla parte II". Nel progetto in esame, almeno tre installazioni - ma ce ne sono anche altre - sono classificabili sotto l'allegato VIII, in particolare sotto: "Il par. 1 punto 1.2 Raffinazione di Petrolio e di Gas"

Le attività della centrale sono pienamente riconducibili all'attività di raffinazione.

Poiché i progetti non possono essere sottoposti a procedura approvativa (e dunque poi eseguiti) solo in parte (si veda ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 943/2016, allora, in risposta alla prima domanda, tutto il progetto in esame ha bisogno dell'A.I.A.

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Gran parte delle opere, sia l'area dei pozzi, sia il gasdotto, sia la centrale, è localizzata all'interno di aree a grave o gravissimo rischio idrogeologico.

Nel progetto, per sua esplicita ammissione, si legge che:

- Le installazioni in area pozzi sono in zona a rischio di frana R1 e pericolosità P2 (secondo il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idrogeologico);
- La condotta si colloca per larghi tratti entro la fascia di rispetto del fiume Sangro nonché del torrente Pianello e del fosso di Balleveno (secondo il Piano Regionale Paesistico);
- La condotta corre in zone a pericolosità elevata o molto elevata e a rischio R1 (secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni);
- Sia la condotta che la centrale di raffinazione si trovano in aree soggette a inondazione (secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
- La condotta fino a V3 è in zona ad alta suscettività a frana; in altri tratti tale suscettività è media o moderata (secondo il PTCP).

Vedi Figura 1 Allegato B: Visione d'insieme del percorso delle opere proposte con evidenziati i Comuni di Bomba e Paglieta sedi delle zone di estrazione e trattamento. Sono inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA.

E' quindi possibile osservare come il tratto finale delle installazioni, ivi compresa la centrale di trattamento, arrivino all'interno del Comune di Paglieta dopo aver percorso un lungo tracciato (circa 21,00 km.) costeggiando la destra idrografica del Fiume Sangro ed attraversando numerose aree soggette ad importanti rischi, sia da esondazione che da frana (Figura 1).

Nello specifico è possibile osservare come la porzione finale del tracciato e l'impianto siano pericolosamente ubicati a ridosso di aree a rischio esondazione R1 ed R2 e soggette a frequenti allagamenti in occasione di precipitazioni più importanti ma spesso frequenti. Come accaduto in tempi non troppo lontani (2013, 2015), tali allagamenti sono spesso arrivati fino agli stabilimenti della SEVEL ubicati a poche decine di metri dall'area proposta per la centrale di trattamento (Figura 2).

Vedi Figura 2 allegato B: *Visione d'insieme della porzione finale del percorso delle opere proposte in corrispondenza del Comune di Paglieta, sono state evidenziate la traccia della condotta, l'ubicazione della centrale di trattamento e la sede degli impianti SEVEL. Sono state inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA.*

Va inoltre sottolineato che il sito di estrazione e la porzione iniziale del tracciato sono ubicati a ridosso di un importante bacino idrico artificiale abruzzese, il Lago di Bomba, esteso circa 10 chilometri quadrati e con una capienza massima di circa 4.000.000 di metri cubi. Tale lago è situato in un territorio storicamente soggetto a fenomeni di instabilità dei versanti di natura ed entità importanti. Tale scenario rende ancora più elevato il rischio esondazione per tutte le porzioni a valle dell'invaso in quanto qualunque fenomeno che mini la stabilità di tale area porterebbe a conseguenze catastrofiche per tutte quelle già precarie e critiche situazioni a valle di esso, ivi compreso l'intero tracciato della condotta e la centrale di trattamento (Figura 3).

Vedi Figura 3 allegato B: *Visione d'insieme della porzione iniziale del percorso delle opere proposte in corrispondenza del Comune di Bomba, sono state evidenziate la traccia della condotta, l'ubicazione del sito di estrazione e la porzione settentrionale dell'invaso del Lago di Bomba.*

Tuttavia il Progetto Definitivo, salvo la promessa di redigere qualche studio in fase "esecutiva", non presenta alcun dispositivo che tratti delle possibili attenuazioni o del superamento di queste dichiarate incompatibilità sottraendosi del tutto ad un confronto tecnico nel merito delle gravissime problematiche che dovrebbero essere affrontate. Probabilmente è troppo arduo cercare di spiegare come superare queste criticità in un territorio che lungo tutto lo sviluppo del progetto è soggetto a pericolosità da frana e da alluvione, confermata dalla storia del territorio degli ultimi duecento anni. Gli elaborati sono del tutto carenti in ordine alla compatibilità dell'intervento con le dinamiche geostrutturali dei versanti, registrate nell'area individuata e descritte nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" - Bacino del Sangro, approvato con Deliberazione della Giunta Regione Abruzzo n.103/5 del 27/05/2008. Il proponente ha omesso di esaminare gli scenari ad alto rischio derivanti dalla presenza di un vaso artificiale e da una diga, in un'area investita continuamente da frane. Per tenere conto solo degli ultimi due secoli vanno ricordate le più grandi frane registrate nel Comune di Bomba, a partire da quella del 1819, che travolse metà paese. Ci fu poi quella del 1929 ed ancora una volta mezzo paese fu trascinato a valle: fu allora che costruirono i tre ordini di arconi che continuano a sostenere l'abitato. Nel 1973 una frana travolse il comune di Colledimezzo e costrinse l'Impresa INCISA, che stava realizzando il tratto di strada di Fondovalle Sangro, a rifare il progetto scavando una lunga galleria da Bomba a Colledimezzo. In quell'anno era stato terminato un imponente viadotto sulla superstrada e che aveva le fondamenta in un'area detta Lago Maurino. In questa occasione i contadini della zona avevano detto ai costruttori che era una follia poggiare sul quel terreno, interessato da imponenti flussi idrici sotterranei, i piloni del viadotto, ma gli ingegneri avevano risposto che sulla base delle analisi fatte il terreno di posa risultava sicuro. Appena l'opera fu terminata, una frana sotterranea spezzò uno dei piloni centrali del viadotto che, successivamente fu fatto crollare. Sul posto restano le macerie di un viadotto spezzato in due parti. Questi resti si trovano a poche centinaia di metri dall'area dei pozzi. Allora bisognò fare una grande curva per deviare il viadotto e la strada è rimasta così ormai a 40 anni dal disastroso evento. Tra il 1974 e 1975 ci fu un'ennesima grande frana da Buonotte (oggi Montebello sul Sangro) a Pennadomo che spezzò e travolse la strada di collegamento tra Pennadomo e Villa Santa Maria. Ancora oggi questa strada non è stata riparata del tutto perché la frana è sempre in movimento. Un'ultima

frana, nel 1992, ha di nuovo investito a monte il paese di Bomba e solo per l'intervento immediato, con numerosi mezzi meccanici, si è riusciti a circoscrivere il fenomeno franoso che aveva già lambito le prime abitazioni. La strada di accesso alla diga è del tutto dissestata. Anche la strada ricostruita nel 2009 sul lungolago tra Bomba e Colledimezzo, per i Giochi del Mediterraneo, è per larghi tratti già franata. Infine nel 2015/2016 altre frane hanno colpito il territorio di Pennadomo, con il comune ormai quasi isolato.

Le deformazioni innescate dall'estrazione, comunque ammesse dal proponente, **toccherebbero così il precarissimo equilibrio dell'area con frane sempre attive. Si potrebbero innescare frane catastrofiche capaci perfino di destabilizzare la diga, dietro la quale ci sono 80 milioni di metri cubi di acqua. Va tenuto presente che a valle della diga c'è l'epicentro industriale dell'Abruzzo, con circa 15 mila abitanti e fabbriche per circa 13 mila operai.** Appare quindi incredibile che nel 2016 si voglia localizzare un'attività così intrinsecamente rischiosa in territori gravati da elevata vulnerabilità ambientale in un paese che ad ogni pioggia subisce danni e lutti.

DOCUMENTAZIONE MANCANTE

Il proponente indica nelle pagine 45, 46 e 47 del S.I.A. un voluminoso insieme di elaborati indispensabile, per norma, all'approvazione del Progetto Definitivo, che intende conseguire successivamente alla fase di V.I.A. Tra queste addirittura la documentazione relativa alla compatibilità idrogeologica. In assenza di tale documentazione diviene censurabile la consultazione pubblica per il procedimento di V.I.A., nel quale si sottopone a esame e consultazione una documentazione intenzionalmente difettosa, evitando quindi il contraddittorio su punti dirimenti del progetto.

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Il Progetto Definitivo avrebbe dovuto contenere i piani particellari particolareggiati per gli espropri, affrontando inevitabilmente il problema di indicare terreni con vincoli ostativi (ad esempio quelli di tipo urbanistico). Negli elaborati progettuali non vi è alcun elaborato in tal senso.

OPZIONE ZERO E ALTRE OPZIONI

Il proponente sbriga in poche righe la questione dell'opzione zero sostenendo che non è praticabile. In realtà tale opzione deve essere valutata adeguatamente, ad esempio calcolando anche la quantità di emissioni di CO2 e i relativi effetti/impatti connessi all'uso dei due miliardi di gas estratti dal giacimento rispetto all'opzione zero.

Non solo manca qualsiasi analisi dell'opzione zero ma lo studio non presenta neanche valutazioni tra opzioni alternative, sia nelle strategie progettuali generali (ad esempio, sviluppando fonti energetiche diverse dalle fossili in area a parità di investimento) sia per quanto riguarda il progetto stesso (a mero titolo di esempio: strategie diverse nello sfruttamento del giacimento; ipotesi alternative di posizione della centrale e del gasdotto ecc.).

Chi scrive è ovviamente contrario in toto al progetto per le motivazioni già ampiamente esposte ma, a mero titolo di esercizio, per dimostrare la superficialità degli elaborati presentati a fronte di insuperabili problematiche di rischio, vogliamo avanzare alcune domande:

- Perché 2/3 nuovi pozzi? Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione dei nuovi pozzi? *Le indagini d'identificazione del giacimento suggeriscono molte tali alternative che, in rapporto alle tecniche disponibili di perforazione ed estrazione, sono individuabili in un raggio dell'ordine di 10 km. dai punti scelti.*
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla condotta interrata come metodo di convogliamento dell'estratto alla raffinazione? Quali sono le alternative, prese in esame, al tracciato e alle dimensioni della condotta pozzi - raffinazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al metodo di trattamento dell'estratto e al destino delle sue separate componenti (ad esempio, il precedente progetto presentava un impianto di trattamento biologico dell'idrogeno solforato)?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione della Centrale di Raffinazione in Paglieta? E perché proprio in quel terreno lì, a permanente rischio d'inondazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al recapito finale del gas depurato?

Che le scelte progettuali rispondano ad un'unica logica, quella della ricerca esasperata del profitto, lo dimostra la pianificazione dello sviluppo del giacimento. Una mera diluizione dell'estrazione nei

possibili trenta anni della concessione, invece che nei 14 ipotizzati, avrebbe consentito una progettazione alternativa di ciascuna fase di lavorazione, con una riduzione drastica delle opere e degli interventi, ma soprattutto con un livello di impatti sul territorio molto attenuato. Tale diluizione avrebbe certamente alleggerito i gravami sull'intervento e migliorato l'efficienza economica complessiva della concessione, oltre a rendere significativamente meglio dominabili tutte le conseguenze, ambientali e congiunturali, sfavorevoli. Cosa si oppone a questa "alternativa"? Ovviamente ribadiamo che tale esercizio vale esclusivamente per evidenziare l'approssimazione e la "visione" imprenditoriale che appare esclusivamente votata al profitto nei termini più estremi che ha portato addirittura alla ripresentazione di un progetto già bocciato in quanto del tutto insostenibile e incompatibile dal punto di vista del rischio per l'incolumità dei cittadini nonché da quello ambientale, sociale ed economico.

INCHIESTA PUBBLICA

Pur ritenendo illegittima l'intera procedura attivata, come argomentato nelle pregiudiziali (e riservandosi ogni ulteriore azione utile volta a sostenere tale tesi), se il Ministero dell'Ambiente dovesse, erroneamente, proseguire nell'esame del progetto, si ritiene doveroso attivare l'inchiesta pubblica di cui all'art.24, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 in considerazione della gravità delle possibili conseguenze derivanti dallo sviluppo del progetto sia per l'incolumità pubblica sia per gli effetti ambientali in un'area altamente complessa.

DIFFORMITÀ CON I PIANI REGOLATORI

Il progetto è dichiaratamente in contraddizione con alcuni vincoli di piani regolatori comunali. Ciò, per parziale esempio, avviene in Atesa (fra V82 e V83 della condotta: "vincolo archeologico"; altrove in Atesa, "vincolo di rispetto stradale"), in Bomba ("zona a verde di rispetto idrogeologico"; "zona di rispetto stradale e ferroviario"; "zona di rispetto archeologico"), in Roccascalegna ("zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale"; "area di conservazione con trasformabilità mirata"). In particolare a Bomba il proponente ritiene di superare i vincoli esistenti in quanto le opere non sono *"da intendersi come "nuove costruzioni", in quanto hanno carattere di temporaneità"*. Ai fini urbanistici vi sono numerose sentenze che chiariscono che tali opere non sono certo temporanee (ad esempio T.A.R. Sardegna Sentenza n. 01057/2015 confermata dal Consiglio di Stato, sentenza n. 03059/2016. Pertanto sono vincoli non superabili.

Inoltre evidenziamo che eventuali varianti "automatiche" a cui spesso ricorre il Ministero dello Sviluppo Economico sono del tutto illegittime in assenza di una procedura di V.A.S., che deve essere esplicitata qualora attivata e dotata di tutti gli elaborati proprio di una V.A.S., che qui mancano.

ABBANDONO DELLE FONTI FOSSILI

La cosiddetta Strategia Energetica Nazionale, richiamata a pag. 18 e seguenti, è un piano approvato per D.M. nel 2013 dai Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, in assenza di norme di riferimento, che erano state abrogate dal Referendum del 2013 sul nucleare. Il servizio studi della Camera dei Deputati è chiaro al riguardo *"L'istituto della SEN non fa perciò più parte del nostro ordinamento"*.

(<http://leg16.camera.it/465?area=17&tema=151&Strategia+energetica+nazionale>).

Pertanto ogni riferimento alla S.E.N. è quantomeno forzato. Il progetto contraddice tutti gli sforzi volti ad abbandonare il prima possibile le fonti fossili che stanno mettendo a repentaglio la stessa vivibilità del pianeta per le future generazioni, come rilevato da tutte le principali istituzioni scientifiche mondiali.

EMISSIONI

La capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla Centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Innanzitutto alcuni conti devono essere ben spiegati: per esempio, quelli sulla produzione. La sintesi non tecnica (pag. 19) dice: *"Il piano di produzione ritenuto come ottimale prevede la coltivazione mediante quattro pozzi di produzione in 14 anni, da cui risulta una produzione complessiva di 2156,5 mln di smc di gas di giacimento. Il target di produzione del giacimento è stato fissato a circa 650.000 smc/g per una produzione complessiva di gas equivalente commerciale pari a 1.840 mln smc"*.

Dunque, in 14 anni, più del 15% viene separato dalla materia estratta dal "giacimento" e sottoposto a lavorazioni di smaltimento, fra i rifiuti e in ambiente. Tenendo ora conto della composizione dichiarata del gas di giacimento e dei suoi trattamenti, il raggiungimento dell'obiettivo di 650.000 smc/g inficia del tutto i Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE), almeno per circa il 40% del tempo (per più di 5 anni su 14). Infatti, sia nel caso di convogliamento medio generale alla centrale (423.676 smc/g per 5090 g; 145 mln smc/anno circa) sia ancor di più nel convogliamento di picco (650.000 smc/g per 5 anni; 235 mln smc/anno circa), la capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Nel progetto della centrale viene previsto un ossidatore termico dove bruciare anche oltre 1.428 t/a di idrocarburi estratti assieme alle acque di strato. Rispetto alla quello in fase gassosa, questo quantitativo non è certo trascurabile sul totale dei carburanti utilizzati. **Quale composizione hanno questi idrocarburi? Come incidono sulla combustione e sulle emissioni?**

E' interessante notare che, a parte alcuni passaggi nel testo del S.I.A. dove si parla di una fase liquida trasportata nella condotta e fonte di problemi di corrosione, nella sezione dell'elaborato che tratta della combustione e delle emissioni non si approfondisce la natura di tali sostanze come il proponente avrebbe dovuto fare, a maggior ragione se tale sostanze è capace per la sua natura di creare grossi problemi nel trasporto del gas.

Purtroppo, in mancanza di previsione della composizione del combustibile gli scenari emissivi sono del tutto aleatori non solo per quanto riguarda l'efficienza della combustione ma soprattutto per quello che attiene al quadro emissivo del camino unico di convogliamento. Tutto ciò senza contare che i VLE (valori limite di emissione) da applicare potrebbero non essere quelli assunti dal proponente.

La previsione dell'Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore, implica poi l'obbligatoria verifica della liceità dei combustibili nonché la particolare procedura approvativa prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 per questo tipo di caldaie e di recupero energetico.

Per quanto riguarda la desolfurazione si prevede l'impiego di un'unità tipo LO-CAT in cui si produrrebbero circa 600 kg/h di fanghi al 25% in zolfo. Tali fanghi, palabili, sono stoccati in un serbatoio adibito a tale scopo e possono essere ulteriormente disidratati, fino ad un tenore del 65% in zolfo, con una unità di filtrazione (160 kg/h), per un totale di 1.500 t/a.

Ipotizzando, intanto, in corrispondenza delle 10 t/g massime di H₂S, il convogliamento massimo di 650.000 smc/g dal giacimento, il tasso di H₂S massimo nel gas in arrivo, dallo 0,2763 % dichiarato (pag. 21/93) può dunque apparentemente portarsi fino all'1%, senza mettere in crisi il LO-CAT scelto. Tuttavia, le 10 t/g di H₂S corrispondono a circa 9,4 t/g di zolfo, ossia a circa 37,6 t/g di fanghi = circa 2,5 volte la capacità massima dell'impianto previsto: il tasso estremo di H₂S nel gas d'arrivo, compatibile col LO-CAT, si abbassa dunque a meno dello 0,4%. Quale sicurezza c'è per garantire che a tale estremo non si giunga mai? Senza neanche osservare che la composizione molare del gas di giacimento, chissà perché, non è precisamente la stessa del progetto precedente.

Tutte queste considerazioni inficiano alla radice l'attendibilità sia dei quadri emissivi dichiarati sia dei numeri sulla produzione dei rifiuti nonché dell'efficacia degli abbattimenti e degli smaltimenti.

Queste problematiche assumono profili di gravità assoluta se si pensa che la figura 3v a pag. 131 del S.I.A. e relativa al diagramma di flusso di materiali risulta illeggibile a qualsiasi ingrandimento.

Qui sotto un estratto con ingrandimento al 600% della Tabella inserita nella figura da cui si evince chiaramente come l'intero quadro sia illeggibile.

Viene da chiedersi come sia possibile pubblicare un elaborato che presenta una delle tabelle più significative di un progetto, quello in cui si chiariscono le quantità delle sostanze in gioco, non consultabile.

Vedi Figura 4 Allegato B

EVENTUALI WORK-OVER DEI POZZI

Negli ambienti veramente esperti nel settore, è arcinoto statisticamente che, nella loro vita utile, l'80% circa dei pozzi, anche se fatti benissimo, viene affetto da indebolimenti strutturali e avarie

serie, che richiedono, comunemente, importanti operazioni di "work over". Le condizioni geologiche dell'area pozzi di Bomba, fino a sensibile profondità, sono particolarmente influenti sia in tali indebolimenti sia nell'applicabile metodologia di work over. Purtroppo, la "variazione al programma lavori" ignora del tutto il problema connesso e, in particolare, non ne ipotizza in alcun modo l'impatto.

LA CENTRALE DI TRATTAMENTO DI PAGLIETA E LA SUA COMPATIBILITA' CON LA PROGRAMMAZIONE DI SVILUPPO DELL'AREA

Un analogo impianto LO-CAT è stato già classificato autorevolmente (sentenza già citata) quale "stabilimento di raffinazione di idrocarburi", ovvero una raffineria. C'è ora da osservare che l'assenza di stabilimenti dello stesso generale tipo è stata, dagli anni '70 in poi - e continua ad essere tuttora - una precondizione formale per l'insediamento di industrie e artigianato manifatturieri nella connessa Area di Sviluppo Industriale: è stata proprio tale assenza una delle condizioni normative per attenuare il degrado dell'Area e promuoverne uno sviluppo vero, fino al "miracolo" della Val di Sangro.

Tale sviluppo ora è programmato, non solo sotto la specie dei piani territoriali regionali e locali, ma anche sotto la specie di piani di sviluppo, specificamente economici, con i quali tutto "Colle Santo", e la centrale di Paglieta in particolare, cozzano in modi inconciliabili.

EVENTUALI INTEGRAZIONI PROGETTUALI (art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006)

Il progetto presenta evidenti carenze. Il Ministero dell'Ambiente più volte ricorre all'art.26, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 fuori tempo massimo, permettendo ai proponenti di progetti incompleti di provare a correggere/integrare la documentazione, anche ad anni di distanza. Si precisa che la tempistica prevista dall'art. 26, comma 3 è ben definita e non interpretabile e, cioè, consente di chiedere integrazioni progettuali entro 30 giorni dalla scadenza del periodo delle osservazioni. Pertanto si invita il Ministero dell'Ambiente ad evitare di operare in tal senso in relazione agli elaborati di tale progetto, che, tra l'altro, doveva essere dichiarato improcedibile.

Ritenuto inoltre di condividere e far proprie le osservazioni espresse dall' Istituto Abruzzese Aree Protette, giusta nota del 22/08/2016, prot. 29/16/SEG/SER, acquisita in pari data e rubricata al prot. n. 4840, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, **poiché il Comune di Altino, in località Scosse, è interessata dall'opera di che trattasi nella la zona di territorio assoggettata a Riserva Regionale "Lago di Serranella", così come individuata nel vigente PAN (Piano di Assetto Naturalistico);**

Valutato quanto sopra ampiamente rappresentato;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuta, altresì, la necessità di provvedere in merito;

Formula la seguente proposta di deliberazione

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **DI APPROVARE** le premesse del presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale, contenenti questioni pregiudiziali e osservazioni al Progetto di Sviluppo Concessione "Colle Santo" presentato dalla Società CMI Energia S.p.a. interessante anche il Comune di Paglieta;
- 2) **DI RIGETTARE**, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa, l'istanza acquisita in data 30.06.2016 al Prot n°3843 di questo Ente con la quale il legale rappresentante della Società CMI Energia S.p.a. con sede in ROMA, richiede l'avvio della procedura in oggetto concernente la messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo" il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di un gasdotto della lunghezza di circa 21,00 Km., **che attraversa, oltre ad altri, il Comune di Altino in località Scosse, interessando la zona di territorio urbanisticamente individuata nel vigente PAN (Piano di Assetto Naturalistico)**

come area assoggettata a Riserva Regionale "Lago di Serranella", oltre alla messa in funzione di 2 pozzi esistenti e la successiva perforazione di ulteriori 2/3 pozzi di sviluppo ricadenti nel territorio del Comune di Bomba e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta;

- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Abruzzo - Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientale, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Società CMI Energia S.p.A. ed a tutte le sedi istituzionali di cui all'allegato elenco (Allegato A).

IL SINDACO

F.to Vincenzo MURATELLI



COMUNE DI ALTINO

Provincia di Chieti

PARERI di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000
sulla proposta ad oggetto:

Istanza per la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.a. - Roma. Provvedimenti.

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla **REGOLARITA'**
TECNICA: Favorevole

Altino, 22-08-2016

IL RESPONSABILE
F.to MARCELLO DI TORO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. SCUTTI MICHELE



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tambasco Floriana

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- **pubblicata** per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-08-2016 come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D. Lgs. del 18.08.2000, n°167 al **Rep. n°466** dell'Albo Pretorio online presente sul sito informatico istituzionale dell'ente (ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69 e s.m.).
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Altino, 26-08-2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Tambasco Floriana

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** l'esecutività della presente deliberazione come segue:

- **esecutiva in data 25-08-2016** essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. n°267/2000) non essendo soggetta a controllo di legittimità (L. Cost.3/2001).

Altino, 26-08-2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Tambasco Floriana

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°27 DEL 25-08-2016**

Altino, 26-08-2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Tambasco Floriana

[Handwritten signature]

REGIONE ABRUZZO - U.O. OPERE MARITTIME

Via Dei Frentani - 65127 - PESCARA

**AUTORITA' DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALI DELL'ABRUZZO
E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO**

Via Verzieri - 67100 - L'AQUILA

AGENZIA DEL TERRITORIO

UFFICIO PROVINCIALE DI CHIETI

Via Amendola, n. 64 - 66100 - CHIETI

PROVINCIA DI CHIETI - SERVIZIO URBANISTICO E PIANIFICAZIONE

Piazza Monsignor Venturi, n. 4 - 66100 - CHIETI

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE

Via Duca degli Abruzzi, n. 22 - 67100 - L'AQUILA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

Divisione: 5 - Coordinamento controllo dighe in esercizio

Via Nomentana, n. 2 - 00161 - ROMA

SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI DELL'ABRUZZO

Via degli Agostiniani, n. 1 - 66100 - CHIETI

REGIONE ABRUZZO

Servizio Attività Estrattive e Minerarie

Via Passolanciano, n. 75 - 65124 - PESCARA

REGIONE ABRUZZO

Servizio Gestione Rifiuti

Via Passolanciano, n. 75 - 65124 - PESCARA

REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza

Politiche Legislative e Comunitarie

Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazione Ambientale, Energia

Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Via Leonardo Da Vinci, n. 6 - 67100 - L'AQUILA

ACEA PRODUZIONE S.p.a.

Viale dell'Aeronautica, n. 7 - 00144 - ROMA

CMI ENERGIA S.p.a.

Via Federico Cesi, n. 21 - 00193 - ROMA

COMUNITA' MONTANA SANGRO VASTESE

Via G. Marconi - 66040 - QUADRI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

67100 - L'AQUILA

PRESIDENTE PROVINCIA DI CHIETI

67100 - CHIETI

Allegato B

Figura 1: Visione d'insieme del percorso delle opere proposte con evidenziati i Comuni di Bomba e Paglieta sedi delle zone di estrazione e trattamento. Sono inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA.





Figura 2: Visione d'insieme della porzione finale del percorso delle opere proposte in corrispondenza del Comune di Paglieta, sono state evidenziate la traccia della condotta, l'ubicazione della centrale di trattamento e la sede degli impianti SEVEL. Sono state inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA.





for a living planet®

Istituto Abruzzese Aree Protette

Cod. Fisc. 91096830681

Via S.S. Adriatica sud 87

66022 Fossacesia (CH)

Mob. 339.1040613 – Fax. 0872.608696

Email. istitutoabruzzeseareeprotette@gmail.com

PEC. iaap@pec.it

Prot. 29/16/SEG/SER

Fossacesia, 22.08.2016

TRASMESSO A MEZZO POSTA ELETTRONICA

Alla Cortese Attenzione del Sindaco di Altino, Prof. Vincenzo Muratelli

C/o Municipio di Altino

sindaco@comune.altino.ch.it

protocollo@comune.altino.ch.it

urbanistica@comune.altino.ch.it

e per Opportuna Conoscenza, alla Conferenza dei Sindaci

Riserva Naturale Regionale "Lago di Serranella"

C/o Municipio di Casoli

protocollo@comune.casoli.ch.it

marcelloditoro@comune.casoli.ch.it

Oggetto: **Osservazioni al Progetto di sviluppo e concessione Colle Santo - Proponente CMI Energia SPA**

Con la presente, come in parola si trasmettono le osservazioni come prodotte ed inviate ieri, 21.08.2016, al Comitato Regionale VIA, al fine di poter utilizzarlo all'interno della procedura di opposizione al progetto di cui all'oggetto, sia come Comune che come Riserva Regionale Lago di Serranella, attraverso la Conferenza dei Sindaci e il Comune capofila.

Il documento qui allegato tiene in considerazione le componenti relative alle strette competenze di cui come Riserva si ritiene di avere competenza ad esprimere e farà parte del dossier che il Comitato per la Gestione del Territorio di Bomba sta mettendo insieme grazie ai vari contributi degli esperti che ha coinvolto nell'esame del progetto presentato dalla CMI Energia sulla scorta anche dell'esperienza del lavoro fatto per il precedente progetto di Forest-Oil CMI.

Tale dossier sarà poi messo a disposizione dal Comitato stesso a breve non appena sarà concluso l'iter.

Restando a disposizione per eventuali necessità in merito l'occasione è lieta per porgere i migliori saluti.

IL COORDINATORE
Dott. Andrea Rosario Natale

ISTITUTO ABRUZZESE PER LE AREE PROTETTE - I.A.A.P.
Cod. Fisc. JP. IVA
91096830681

OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI SVILUPPO E CONCESSIONE COLLE SANTO

Con la presente, in qualità di soggetto gestore della Riserva Naturale Regionale “Lago di Serranella”, Oasi WWF dal 1987, in coerenza con quanto già affermato in relazione al progetto di cui all'istanza di concessione di coltivazione “Colle Santo” presentato dalla società della allora Forest-Oil CMI S.p.A. nel 2010/2013, si ribadisce anche per il nuovo progetto di sviluppo della concessione “Colle Santo” della CMI Energia S.p.A. che **a nostro parere non ci sono i presupposti per l'approvazione e si chiede di valutare negativamente e rigettare tale progetto.**

Il progetto di sviluppo del giacimento di gas naturale “Colle Santo” proposto dalla CMI Energia SPA è ubicato nella Regione Abruzzo, Provincia di Chieti in un'area posta nei pressi della Valle del fiume Sangro. La zona è caratterizzata dalla presenza di una diga artificiale in terra battuta: la diga di Bomba. L'invaso la cui costruzione risale al 1962 fornisce energia elettrica.

Nata dallo sbarramento del fiume Sangro la diga ha una capienza massima di oltre 80.000.000 mc di acqua. Il progetto, che con il presente documento si intende osservare, ripropone la perforazione di pozzi e l'estrazione di circa 2 miliardi di Smc di gas dal sottosuolo. In via preliminare deve essere rilevato che tale intervento è stato già sottoposto a procedura di V.I.A. con esito sfavorevole. Il CCR-VIA con il provvedimento n. 1929 del 10.04.2012 ha infatti formulato un giudizio negativo di compatibilità, giudizio poi confermato dai successivi provvedimenti (n. 2139 del 21.02.2013 e n. 2315 del 20.11.2013).

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2495 del 18/05/2015 ha stabilito la correttezza della decisione del CCR_VIA, evidenziando in maniera inequivocabile la doverosa applicazione del principio di precauzione dato l'estremo pericolo derivante dagli effetti prodotti dai fenomeni di subsidenza in grado di provocare il crollo della diga. La Sentenza riconosce infatti che *“se si considerano poi l'irreversibilità dei fenomeni indotti dalla subsidenza in un'area caratterizzata da conclamati profili di fragilità, deve considerarsi ragionevole il ricorso del Comitato VIA al principio di precauzione nei termini sopra richiamati. In definitiva, a fronte del rischio di cedimento della diga e in considerazione delle più ampie esigenze di tutela ambientale e di incolumità pubblica, del tutto legittima appare, nell'esercizio di un potere latamente discrezionale non sindacabile nel merito in assenza di profili di sviamento e travisamento, la conclusione di matrice cautelativa cui è pervenuto il Comitato VIA. Osserva poi il collegio che l'onere motivazionale che incombe sull'amministrazione è stato adeguatamente assolto dal comitato precedente già in occasione del primo giudizio VIA negativo n.1929 del 2012 nel quale si dà conto dei timori connessi al fenomeno della subsidenza legata all'estrazione del gas, specie in considerazione dell'ubicazione del giacimento al di sotto del lago e della diga interna e delle conseguenze disastrose che potrebbero derivare da un eventuale crollo della diga. Timori, questi, che hanno reso doverosa la predisposizione di una tutela anticipata e legittima l'applicazione del principio di precauzione”.*

Va evidenziato come la sentenza non solo abbia riconosciuto la legittimità dei giudizi negativi formulati del CCR-VIA ma abbia contestualmente dato rilievo e valore ad alcuni aspetti geomorfologici *“caratteristici del sito”* che rendono incompatibile il progetto.

Sul punto va detto che gli elaborati progettuali prodotti dalla nuova proponente non propongono nulla di nuovo in questo senso, visto che la stessa si limita a rielaborare i dati pregressi con un modello diverso, pervenendo, guarda caso, a valori di subsidenza più limitati rispetto a quanto calcolato nel passato (tra l'altro i *curricula* e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli pur nell'incertezza di qualsiasi modellazione). Tale valutazione, come nel passato, è esclusivamente basata su un approccio di tipo probabilistico.

Tale questione richiede un ulteriore richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato. L'organo giudicante dichiara che *“posto che la conclusione cui sono pervenuti i professionisti incaricati dalla Forest in merito al rilievo dei fattori di pericolo e alla possibilità di farvi fronte in modo efficace sono espresse in chiave puramente probabilistica, deve **concludersi che non risulta acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di attendibilità, della sicurezza della diga e dell'insussistenza del rischio della produzione di conseguenze diverse da quelle stimate dalla proponente**”*(Consiglio di Stato sez. V, n. 02495 del 18.05.2015).

La sentenza evidenzia che è proprio il carattere intrinsecamente probabilistico del calcolo della subsidenza a lasciare quel margine di incertezza che fa scattare, in presenza di un così grave rischio di danni irreparabili, il principio di Precauzione. Inoltre non è cambiato nulla dal punto di vista della classificazione del rischio idrogeologico che evidenzia una condizione di grave fragilità delle aree interessate dagli interventi, questione anch'essa alla base della sentenza del Consiglio di Stato. Per tale ragione la riproposizione dell'intervento, con gli stessi identici elementi da cui derivavano i rischi oggetto di censura (localizzazione e numero dei pozzi) appare come una palese violazione del giudicato che avrebbe dovuto comportare il rigetto immediato dell'istanza da parte dei funzionari dei due ministeri.

La legge riserva il diritto alla titolarità di una Concessione di Coltivazione al titolare del permesso di ricerca nel quale è stato constatato, formalmente, il rinvenimento di un adeguato “giacimento”. Sono ammessi cambiamenti, anche solo parziali della titolarità, purché ne sussistano le condizioni di legge e siano dunque ratificati dagli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 e 5 della L.9 del 1991 la durata massima di un permesso di ricerca è di 12 anni, suddivisa in un primo periodo di 6 anni e in due successive proroghe di 3 anni ciascuna. Le proroghe non sono né automatiche né tacitamente concesse ma sono accordabili, una alla volta, su specifica istanza del titolare, purché ne esistano le condizioni di legge: anche qui sono dunque indispensabili gli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

L'art. art.19 comma 1 Decreto Ministeriale 26 aprile 2010 *“Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”* stabilisce che *“L'istanza di proroga del permesso di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 625/96, è presentata alla Divisione VI ed alla Sezione almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di vigenza”*.

Per presentare una richiesta di concessione di coltivazione bisogna essere titolari di un permesso di ricerca, nel caso in esame, il permesso di ricerca “Monte Pallano”, intitolato a Forest CMI spa con Decreto Ministeriale 13.02.2004. Il successivo D.M. 8.06.2006 ratifica il trasferimento del 10% del titolo a Intergie srl, e conferma contestualmente la Forest CMI spa quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo D.M. 10.01.2007 la scadenza del titolo fu fissata al 2.05.2010 e non fu mai più variata. Non essendo mai stata né richiesta né tantomeno accordata alcuna delle due possibili proroghe triennali, la vigenza del titolo sul

permesso di ricerca "Monte Pallano" è decaduta definitivamente il 2 maggio 2010 e, da tale data, doveva essere resa disponibile, secondo legge, ad eventuale diversa riassegnazione.

A questo deve essere aggiunto che ai sensi dell'art. 13 del D.M. 26 aprile 2010 sia i trasferimenti del permesso di ricerca che di quota devono essere autorizzati dal Ministero il quale dovrà verificare la capacità tecnica ed economica delle società. Ciò detto non si vede come la Forest CMI spa abbia potuto cedere la titolarità di un permesso scaduto alla società CMI spa.

Ne consegue che a seguito dell'esito sfavorevole della V.I.A. presso a Regione Abruzzo, il MiSE avrebbe dovuto chiudere il procedimento col rigetto dell'istanza di Concessione di Coltivazione. Invece si cerca di riaprire il discorso attraverso una "*variazione del programma lavori relativo all'istanza di concessione di coltivazione Colle Santo*" quando i disciplinari ammettono che si cambino i programmi dei lavori, per Decreto, in titoli già concessi e non come un'istanza nell'istanza, peraltro già bocciata, di una Concessione che non esiste. Oltre a queste palesi irregolarità ed illegittimità, l'istanza è stata sottomessa non dalla ex-titolare del Permesso di Ricerca e presentatrice della richiesta di V.I.A. di marzo 2009, Forest CMI spa, ma da una società nuova, del tutto diversa, CMI Energia spa. Questa società dichiara, infatti, come la sua denominazione derivi dal "*cambio della proprietà e del management della società (da Forest Oil corp. ad Avanti Energy inc.)*. *Avanti Energy è una società per azioni canadese quotata al mercato di Toronto, con base a Vancouver*".

Il MiSE ha quindi surrettiziamente concesso, fuori da qualunque codificata legittimità, un cambio di titolarità di un Permesso di Ricerca scaduto ed, eventualmente, altrimenti contendibile attraverso un Decreto pubblicato con il BUIG di marzo 2016 (e senza l'aggiornamento del sito WEB dell'UNMIG per quanto riguarda il nuovo provvedimento) in cui non risulta aver in alcun modo verificato la sussistenza dei requisiti tecnici e finanziari del soggetto subentrante nella titolarità del Permesso.

Nello specifico in merito a quanto emerso dalla documentazione pubblicata nelle sezioni di riferimento sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente per quanto attiene le procedure di VIA e inviato dalla ditta proponente al Comune di Casoli e Altino in quanto rispettivamente, capofila e Comune interessato dal passaggio del gasdotto previsto nel progetto in oggetto all'interno del SIC IT7140215 e della Riserva Naturale Regionale "Lago di Serranella", avendo valutato anche le integrazioni presentate, si evidenzia che ne il SIA ne lo studio per la VINCA tengono in debita considerazione gli elementi, le specie (in particolare *Canis lupus*, chiroterri, coleotteri, lepidotteri ed entomofauna protetta) e gli habitat, nonché gli obiettivi di conservazione e le azioni/indicazioni emerse dai piani di gestione dei SIC interessati direttamente IT7140215, IT7140112, nonché per quelli interessati indirettamente IT7140211, IT7140111, IT7140117 e IT7140107.

Si ritengono non sufficienti i due mesi di analisi sulla base del quale sono state elaborate sia lo screening che la valutazione appropriata riportata nella documentazione allegata al SIA.

Le dinamiche e le variazioni legate alla stagionalità, nonché la possibilità di valutare la presenza/assenza di alcune specie ed habitat hanno necessità di almeno 12 mesi di osservazioni con pari sforzo di campionamento distribuito su tutto il territorio interessato dal progetto con particolare attenzione ai 6 Siti Natura 2000, nonché alla Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella.

Tale considerazione è avvalorata da quanto emerso e riportato nello studio per la VINCA a firma del Dott. Tavano e del Dott. Moscone che ammettono l'incidenza sulle sole specie considerate e sugli habitat arrivando a dare delle mitigazioni al fine di compensarle/attenuarle.

Si resta dell'avviso che **non sono stati valutati**, con la dovuta attenzione, **gli effetti delle emissioni in atmosfera emissioni di ozono, CO, NOx, SOx, H2S, Polveri e delle loro deposizioni (secche e umide)** e

successiva ritenzione ***in relazione agli obiettivi di conservazione dei SIC*** IT7140215 “Lago di Serranella e Colline di Guarenna” e IT7140112 “Bosco di Mozzagrogna” nonché IT7140211 “Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi” e IT7140111 “Boschi ripariali del fiume Osento”, nonché al fine di escludere l'incidenza anche sull'IT7140107 “Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce fiume Sangro”, IT7140117 “Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del torrente Rio Secco”, IT7140118 “Lecceta di Casoli e Bosco di Colle Foreste” e IT7140116 “Gessi di Gessopalena” in particolare ***per quanto attiene le componenti vegetali degli habitat presenti*** (9340, 9160, 91AA*, 91F0, 91E0*, 92A0, 3280, 5330, 6220, 6210) ***e sugli anfibi*** (*Salamandrina terdigitata* e *Triturus carnifex* in particolare, ma anche *Rana italica*, *Hyla intermedia*; *Elaphe quatuorlineata*, *Natrix tessellata* *Emys orbicularis* e endemismi appenninici come *Mesotriton italicus*, *Bombina pachypus* e *Salamandrina perspicillata*) visto anche quanto emerso nel lavoro della Dott.ssa N. Di Francesco (2014) “Minacce da alterazione di habitat e da inquinamento per l'erpetofauna in Abruzzo”.

Nella documentazione relativa, Allegati 10, 11 e 13, nello studio per la VINCA e nel SIA, pur considerando e prendendo a riferimento i parametri del D. Lgs 155/10 non vengono trattati in modo esaustivo i potenziali impatti sulla componente vegetale e sugli anfibi presenti nei due SIC interessati direttamente (IT7140215 e IT7140112) né degli altri potenzialmente interessati, che devono essere oggetto di appositi studi verificando anche il potenziale effetto legato all'accumulo nel tempo oltre agli effetti di potenziali picchi di emissione e in condizioni che favoriscono la deposizione delle sostanze emesse sulle foglie, tessuti vegetali e per esempio sull'epidermide degli anfibi segnalati e presenti e non solo con una analisi sommaria di due mesi.

Il Modello CALPUFF è stato impostato con un dominio che non comprende recettori posizionati all'interno dei SIC, in particolare IT7140215, IT7140112, IT7140111, IT7140107, IT7140211, IT7140214, IT7140118. I SIC interessati direttamente sarebbero dovuti essere coperti in toto e non solo marginalmente con il posizionamento di recettori in corrispondenza delle segnalazioni di anfibi e della vegetazione degli habitat presenti al fine della considerazione degli impatti diretti ed indiretti su habitat e specie in Direttiva Habitat come previsto dalla stessa, per dimostrare il non interessamento di questi nella dispersione delle emissioni gassose e non e delle deposizioni ad esse relative considerando un periodo maggiore dei 2 mesi di rilievo, di almeno 12 mesi.

Sarebbe stato opportuno prendere più stazioni di riferimento e ampliare il dominio di calcolo in modo da coprire i SIC con recettori posti sui punti di segnalazione di anfibi e pesci in Allegato II e IV e in modo da coprire in modo significativa anche gli habitat presenti calcolando non solo la deposizione al suolo (ma anche e meglio sui tessuti di piante e anfibi o pesci) la ritenzione e l'effetto del bioaccumulo e dell'esposizione per più anni, necessario al fine di valutare il possibile ritardo sugli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000 definiti dai Piani di Gestione degli stessi, sulla base dei quali la Regione Abruzzo ha impostato anche gli obiettivi del PSR 2014-2020.

Si ritengono non sufficienti i documenti presentati per tale ambito e pubblicati sul sito del Ministero e si invita la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Ambiente a chiedere specifici approfondimenti in tal senso consapevoli che **è impossibile escludere totalmente un'influenza negativa di queste emissioni e delle successive deposizioni per quanto attiene le varie componenti ecosistemiche**, habitat e specie presenti, non solo quelle in Direttiva Habitat ovviamente.

Lo stesso studio presentato dalla CMI Energia, su citato, seppur limitato al dominio preso a riferimento, dimostra che le deposizioni derivanti dalle emissioni finiranno al suolo e altereranno il chimismo dello stesso. Stesso discorso quindi, seppure in misura ridotta, vale per un ambito più ampio all'interno dei quali ricadono anche i SIC IT7140215 e IT7140112, nonché la Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella, cosa che farebbe cadere, nel merito, la valutazione della non influenza significativa, poiché non vengono valutati gli effetti derivanti dal bioaccumolo e dalla prolungata esposizione alle quantità indicate come probabili.

Restano valide, e si fa notare che non sono state contro dedotte in passato dalla Forest-Oil ne nell'attuale lavoro della CMI Energia, le considerazioni in merito al prevedibile aumento della conflittualità esistente nel tratto di territorio interessato (sia inter-uso che ambientale) derivante dall'eventuale sviluppo del progetto Colle Santo. Configgendo totalmente con le indicazioni dello studio per lo sviluppo della Rete Ecologica del Sangro Aventino, redatto dal Dipartimento di Scienze Ambientali del Consorzio Mario Negri Sud, coordinato dal Dott. Tommaso Pagliani, del tratto in esame auspicando:

1. la realizzazione delle connessioni ecologiche tra le aree ad alta valenza naturalistica residue, in particolare tra i SIC e le Riserve Regionali;
2. il ripristino degli habitat distrutti e/o compromessi, con particolare riferimento a quelli prioritari ai sensi della Direttiva Habitat;
3. la riconversione degli usi esistenti a media e alta conflittualità ambientale e relativa agli altri usi;
4. l'avvio di un monitoraggio dei parametri ambientali e delle componenti ecologiche al fine di perseguire gli obiettivi fissati dalla UE.

Essendo quello dell'estrazione, coltivazione, trasporto degli idrocarburi un uso interno ai set di usi altamente conflittuali (sia come conflittualità inter-uso che conflittualità ambientale), l'eventuale messa in esercizio della coltivazione in oggetto, identificata come "Colle Santo" aumenterebbe la conflittualità esistente andando in direzione opposta a quella indicata e allontanando il tratto di territorio considerato dagli obiettivi fissati dalla Programmazione relativa al comprensorio del Sangro Aventino e del GAL Majella Verde.

All'interno del SIA e dello studio per la VINCA non si è rinvenuta una idonea, approfondita e necessaria trattazione dell'incidenza del progetto sulla Rete Ecologica del Sangro-Aventino che analizzi e verifichi quanto previsto dal progetto anche in relazione da quanto indicato dal suddetto lavoro prodotto dal su citato Dipartimento di Scienze Ambientali del Consorzio Mario Negri Sud (RESA, 2007) in quanto non possono essere escluse incidenze anche sulla connettività e la continuità ambientale con un focus particolare per le esigenze di Lontra (*Lutra lutra*) e Lupo (*Canis lupus*), nonché per specie a ridotta mobilità.

Si chiede pertanto di **ribadire il diniego** già espresso dal CCR-VIA con il provvedimento n. 1929 del 10.04.2012, giudizio poi confermato dai successivi provvedimenti n. 2139 del 21.02.2013 e n. 2315 del 20.11.2013, visto che le motivazioni allora addotte dalla Commissione Tecnica che venivano elencate nel



for a living planet®

Istituto Abruzzese Aree Protette

Cod. Fisc. 91096830681

Via S.S. Adriatica sud 87

66022 Fossacesia (CH)

Mob. 339.1040613 – Fax. 0872.608696

Email. istitutoabruzzeseareeprotette@gmail.com

PEC. iaap@pec.it

parere a supporto del diniego, sono ancora valide e la CMI Energia S.p.A. non ha presentato dati nuovi, sufficienti a dissipare dubbi ed a provare l'innocuità del suo progetto, ma bensì ha introdotto un nuovo elemento perturbante, il gasdotto, rispetto al vecchio progetto analizzato che introduce nuovi impatti e interferenze in particolare per quanto attiene la rimozione di vegetazione e il disturbo della fauna, come riportato anche negli studi per la VINCA.

Tali perturbazioni anche se considerate recuperabili, a torto a nostro avviso, dalle specie animali e vegetali presenti, tali da richiedere anche queste compensazioni e mitigazioni, non possono essere negate e sono tali quantomeno da far ipotizzare una localizzazione diversa del gasdotto in particolare per quanto riguarda il tratto compreso tra V8 e V45.

Anche l'utilizzo della TOC per attraversare senza apertura di trincee i tratti a maggiore valenza ambientale pur essendo a minor impatto rispetto alle modalità utilizzate per gli altri tratti non esclude a priori un'interferenza negativa con le falde acquifere/comparto acqua e con gli apparati radicali delle aree boscate, nonché dei microhabitat sotterranei. Aspetti che non vengono trattati all'interno del SIA o dello studio per la VINCA considerandoli marginali e non rilevanti.

Riservandosi la facoltà di ulteriori ed eventuali osservazioni ed approfondimenti aggiuntivi all'esito della procedura in atto, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

F.to **Andrea Rosario Natale**

Coordinatore IAAP

Istituto Abruzzese per le Aree Protette